

Sez. 1, Sentenza n. 12516 del 1993

REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Enzo BENEFORTI Presidente

" Alfredo ROCCHI Consigliere

" Angelo GRIECO "

" M. Rosario VIGNALE "

" M. Gabriella LUCCIOLI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

AMM.NE DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi, 12 c-o l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.

Ricorrente

contro

ELIO BARDI, elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 36 c-o l'Avvocato Mario Massano che lo rappresenta e difende con l'Avvocato Enrico Cornelio per delega in calce al controricorso. Controricorrente

e contro

UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI presso la Corte di Appello di Venezia

Intimato

Avverso la sentenza n. 22-90 del Giudice Conciliatore di Venezia dep. il 5.4.90.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.3.1993 dal Cons. Rel. Dott. Luccioli.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Delli Priscoli che conclude per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 1989 Elio Bardi conveniva in giudizio dinanzi al giudice conciliatore di Venezia l'Amministrazione di Grazia e giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonché l'ufficiale giudiziario dirigente l'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche presso la Corte di Appello di Venezia, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di L. 50.000, con gli interessi legali dalla data della domanda. Deduceva l'attore che con il patrocinio del proprio legale aveva richiesto alla cancelleria della Corte di appello copia esecutiva di una sentenza; che, ottenuta dall'Ufficio detta copia esecutiva, le aveva presentata per la notifica e l'ufficiale giudiziario dirigente aveva rifiutato di procedere alla notifica, nonostante avesse consegnato anche le copie bollate destinate alle altre parti, ritenendo inapplicabile l'art. 111 del d.p.r. 15 dicembre 1952 n. 1229 - che autorizza l'ufficiale giudiziario il quale debba provvedere alla notifica di atti pubblici rilasciati in copia autentica da notaio o da altro pubblico ufficiale a fare le altre copie da consegnare alle parti - e aveva richiesto che l'istante si munisse di ulteriori cinque copie autentiche della sentenza, con una maggiore spesa di L. 50.000, secondo la tariffa vigente. Rilevava che tale pretesa doveva considerarsi illegittima, essendo l'ufficiale giudiziario tenuto ai sensi della norma indicata da autenticare le copie da consegnare per le notifiche. Costituitesi le parti convenute, con sentenza del 5 aprile 1990 il Conciliatore, in accoglimento della domanda, condannava in solido il Ministero e l'Ufficio Unico degli Ufficiali giudiziari, in persona del dirigente, a rimborsare al Bardi la somma di L. 50.000, con gli interessi della 5 dalla domanda.

Osservava in motivazione il conciliatore che il disposto dell'art. 111 del d.p.r. n. 1229 del 1959 non consente di dubitare che l'ufficiale giudiziario possa autenticare gli atti rilasciati dai cancellieri, in quanto ricompresi nella categoria dei pubblici ufficiali richiamata dalla norma. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione di grazia e Giustizia deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso il Bardi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 111 d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, 14 l. 4 gennaio 1968 n. 15 e 1 l. 2 (n.d.r.: così nel testo) luglio 1975 n. 311, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo

della controversia, si deduce che il giudice conciliatore ha fondato la sua decisione su una interpretazione meramente letterale dell'art. 111 del richiamato d.p.r. n. 1229 del 1959, in contrasto con la ratio della norma stessa e con il complesso delle disposizioni che regolano la materia: in particolare con l'art. 14 della l. n. 15 del 1968, il quale fissa il principio generale che al rilascio di copie autentiche di atti provvedono il pubblico ufficiale che è in possesso del documento originale e determinate categorie di pubblici ufficiali a ciò specificamente autorizzati, e con l'art. 1 della l. n. 311 del 1975, che attribuisce al personale di cancelleria, la competenza ad autenticare gli atti, in applicazione del suindicato principio generale. Si rileva pertanto che il citato artt. 111, in quanto di natura eccezionale e quindi di stretta interpretazione, deve essere inteso nel senso che il potere dell'ufficiale giudiziario di rilasciare copie degli atti da notificare è limitato ai soli casi in cui non sia possibile, per legge o altre cause, ottenere altra copia autentica di un atto stragiudiziale dall'estensore o dal depositario dell'atto stesso. Va preliminarmente verificato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, se la censura proposta si sostanzia in una denuncia di violazione dei principi regolatori della materia, alla cui osservanza il conciliatore è tenuto, ai sensi dell'art. 113 comma 12 c.p.c., decidendo la causa secondo equità. Premesso che con la sentenza impugnata il conciliatore ha deciso applicando norme di diritto, senza svolgere alcun riferimento all'equità, e che non è configurabile nel nostro sistema contrapposizione tra diritto ed equità, deve argomentarsi che il giudicante abbia implicitamente considerato coincidenti nella materia in discussione l'ordinamento positivo e quello fondato sui valori che costituiscono i parametri di riferimento del giudizio equitativo (v. sul punto Cass. 1988 n. 2879). È peraltro noto che i principi regolatori della materia consistono nelle norme fondamentali disciplinanti una specifica categoria di rapporti, non indentificandosi "la materia" con gli istituti giuridici generali, bensì con il tipo di rapporto dedotto in giudizio: come questa Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente precisato (v. S.U. n. 6794 del 1991) si tratta delle norme costituenti le linee guida della disciplina di un dato rapporto, in difetto delle quali esso perderebbe la configurazione sua propria. Ritenuto che nella specie la materia della causa riguardava la legittimazione dell'ufficiale giudiziario a rilasciare

ulteriori copie di sentenze ai fini della notifica, non può dubitarsi che l'errore di diritto prospettato, in quanto concernente i poteri e le mansioni assegnati all'ufficiale giudiziario, e quindi la competenza funzionale dell'organo cui è affidato il compito della notificazione - che è qualificato dalla legge come un ausiliario dell'ordine giudiziario (v. artt. 4 ult. co. R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e l D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229) - investendo direttamente le regole del processo e la ritualità degli atti processuali, si sostanzia in una violazione dei principi regolatori della materia. Il motivo di ricorso è tuttavia infondato.

Ed invero una limitazione del potere dell'ufficiale giudiziario di rilasciare ulteriori copie di atti per la notifica alle sole ipotesi in cui non possa a ciò provvedere il pubblico ufficiale depositario del documento originale non appare consentita dal tenore letterale dell'art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, che nel conferire tale potere, in relazione agli atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale, non pone limitazioni od eccezioni di sorta.

Peraltro la ratio della norma appare pienamente coerente con un'interpretazione ancorata al dato letterale, atteso che scopo della disposizione è quello di fornire uno strumento volto ad esemplificare e snellire il procedimento notificatorio, attribuendo all'ufficiale giudiziario che deve provvedere alla notifica un potere correlato alla funzione svolta. L'art. 111 in esame non conferisce certamente una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici - che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 della l. 4 gennaio 1968 n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco - nè una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari - spettante, come è noto, al cancelliere - bensì la particolare attribuzione di "fare le altre copie che deve consegnare alle parti", configurando tale incumbente come meramente strumentale rispetto all'attività notificatoria (per un'interpretazione in tal senso v. Cass. 1981 n. 2614). In questa prospettiva l'espressa regolamentazione, di cui al 3 comma dell'art. 111, della formazione di copie degli atti in materia penale a notificare si configura come una specificazione del potere genericamente previsto nel primo comma, e non già - come sostiene il ricorrente - quale ipotesi eccezionale rispetto ad un principio di incompetenza che non è

desumibile dal tenore del 1 comma. Ritenuto peraltro, secondo quanto già cennato, che l'"autorizzazione" a provvedere al rilascio delle copie conformi per la notifica si risolve nell'attribuzione di una competenza specifica all'ufficiale giudiziario che non interferisce sulle più ampie competenze del cancelliere, appare evidente che il potere del primo di formare dette copie non esclude, ma concorre con quello analogo del cancelliere. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi, in relazione alla novità della questione, per disporre la compensazione tra il Ministero di grazia e Giustizia ed il Bardi delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1 sezione civile il 30 marzo 1993.